



Sezione CIVILE – area commerciale

Nel proc. N. 175 2024 PU

a) il creditore opponente è titolare di credito chirografario, recessivo rispetto al credito ipotecario, sicché in punto di convenienza del piano appare arduo riconoscere ragioni concrete di opposizione se non il fatto che il pagamento sarà dilazionato nel tempo rispetto ad una cessione del quinto che comunque appare allo stato non sostenibile; né l'opponente ha dato specifica e concreta dimostrazione che la liquidazione del cespite lascerebbe margine di soddisfazione aggredendo il reddito dei proponenti, sussistendo in realtà altri crediti concorrenti di rango privilegiato;

b) sussiste indebitamento senza colpa grave, atteso che l'ulteriore (e non rilevante rispetto al totale) indebitamento contratto dalla _____ è conseguenza del carico rappresentato dal mutuo ipotecario (il cui impiego è evidente) contratto dai genitori e dalle sue garanzie: carico che è ricaduto tutto sulle spalle dei ricorrenti dopo la morte dei genitori mutuatari, senza considerare la sopravvenuta precarietà delle condizioni fisiche del _____ che impediscono, oltre all'età avanzata, di acquisire ulteriori risorse reddituali; del resto vi è stato comunque un tentativo di regolare il debito ipotecario con una conversione del pignoramento, pagata solo in parte; la famiglia non è stata neppure soccorsa in modo rilevante da "eventuali apporti assistenziali/previdenziali"; né si poteva ragionevolmente imporre ai ricorrenti di abbandonare l'immobile in cui la famiglia era vissuta già per parecchi anni rinunciando all'eredità, tanto meno qualificando in termini di colpa grave la scelta opposta che si è nel concreto realizzata;

c) il rapporto tra redditi e spese mensili appare sufficientemente illustrato e documentato;

d) secondo il corrente orientamento di questo tribunale, il compenso prededucibile dell'OCC è prelevato normalmente con precedenza, nei casi in cui non vi è liquidazione ma solo ristrutturazione del debito, in applicazione dell'art. 71 comma 4 CCII; invero da un lato la capienza della procedura non è in discussione e dall'altro non vi è ragione per attendere la fine dell'esecuzione, trattandosi di semplici pagamenti rateali e non dovendosi attendere la quantificazione dell'esito della liquidazione; peraltro è stato precisato che il compenso iscritto nel piano, quantificato a termini di DM vigente, è al lordo dell'acconto, che non è stato versato;

e) l'opponente non ha indicato specificamente su quali beni oggetto di privilegio (diverso dall'ipotecario) avrebbe dovuto svolgersi la usuale comparazione di cui lamenta la mancanza;

f) quanto all'elemento temporale, seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovraindebitamento) e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie; in particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale);

P.Q.M.

Omologa il piano;

dispone la revoca delle cessioni del quinto derivanti dal finanziamento IBL Banca;

dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del tribunale;

dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani 30/10/2024

Il GD
dott. Rana Giuseppe